

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Rep. n. 468 (Scrittura privata non autenticata)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MARCONI: PALESTRA, CAMPI ESTERNI (COPERTO E SCOPERTO) E SPOGLIATOI. - CIG N: 8968183AB9

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO nella residenza municipale di Bressana Bottarone nell'Ufficio Segreteria

TRA:

- il Comune di Bressana Bottarone, rappresentato dal Sig. BONFOCO LUIGI in qualità di Responsabile del Servizio AMBIENTE E TERRITORIO che agisce in nome e per conto del Comune di Bressana Bottarone CF. 00447770181 P.IVA 00447770181, in forza del decreto sindacale n. 6 in data 22.07.2021, di seguito chiamato "Comune" o "locatore"

E

- Sig.ra PASOTTI CINZIA nata a Pavia il 11.01.1978, C.F. PSTCNZ78A51G388X, residente a Pinarolo Po in Via Pablo Neruda 5, Legale Rappresentante della Società Dilettantistica Bressana Sport con sede in Bressana Bottarone Via Depretis n. 84 C.F. 95038180188, di seguito chiamato "concessionario";

PREMESSO

- con atto n. 288 del 29.09.2021 è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo di calcio di proprietà comunale sito in nel Comune di Bressana Bottarone in Piazza Marconi;

- con atto n. 406 del 06.12.2021, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi del d.Lgs 50/2016 tramite manifestazione di interesse e successivo



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the concessionary, Cinzia Pasotti.

invito alla procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'affidamento in concessione della gestione di cui trattasi;

CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1 - Descrizione ed identificazione catastale

I locali e le aree ad uso sportivo in concessione facenti parte del Centro Sportivo di
proprietà comunale, situato in area di proprietà comunale in prossimità di Piazza
Marconi, sono così costituiti: una palestra, una tensostruttura completa di campo
multidisciplinare, il campo da calcetto/tennis esterno, gli spogliatoi di predette
strutture, oltre alle aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, alberature, porticati
accessori, locali tecnici e qualsiasi altro impianto o attrezzatura accessoria compresi
entro la recinzione del centro sportivo come da planimetria allegata.

Le aree sopra indicate, stimate nel loro complesso in 3.500 mq, sono in diretta
disponibilità dell'Ente e sono contraddistinte al N.C.T. di Pavia in Comune di
Bressana Bottarone Sez. A Foglio 5 Particella 780 e 782.

Art. 2 - Valore della concessione

Il valore della concessione dell'impianto è di 225.000,00 euro, per l'intero periodo di
durata della concessione fissato in anni quindici.

Art. 3 – Cauzione

Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita, ai sensi
dell'art.103 D.lgs 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% del valore della
concessione; detto importo può essere ridotto per i soggetti di cui all'art 93 comma
7 del D.lgs 50/2016.

Art. 4 - Locali e attrezzature

Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente i locali, gli

impianti sportivi di cui all'articolo 1 e i relativi impianti tecnologici nello stato di fatto in cui essi si trovano.

Il concessionario è autorizzato a utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti, di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso gli impianti fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, il concessionario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Art. 5 Carattere della assegnazione

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati salvo scioperi o casi forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà



[Handwritten signature]

sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio.

Art. 6 - Attività da svolgere

Il concessionario avrà diritto ad utilizzare, per gli usi connessi con lo svolgimento dell'attività sportiva, le strutture con lo scopo di promuovere aggregazione sociale e pratica dello sport mediante gare, tornei, giochi e tramite anche il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali. Il concessionario si obbliga quindi a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, delle strutture sportive assegnate.

Inoltre il concessionario conviene con l'Amministrazione Comunale di Bressana Bottarone che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del concessionario, ma deve consentire che per tutta la durata del periodo temporaneo di gestione la Palestra e i due campi esterni siano realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, le strutture per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo degli impianti ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dall'Amministrazione Comunale per scopi di interesse pubblico.

Il concessionario ha l'obbligo di riservare l'utilizzo della palestra e degli spogliatoi (e se fossero richiesti anche del campo da tennis coperto) alle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Bressana Bottarone come successivamente indicato.

Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nel medesimo stato in cui le sono stati affidati. Il concessionario, durante le ore riservate alle attività delle

scuole, deve astenersi da qualsiasi intervento che possa interferire con il normale svolgimento delle attività.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di far trovare alle società tutto quello che necessita (come servizi e predisposizione a gare o partite) per far svolgere nel miglior modo possibile le varie discipline sportive.

Art. 7 - Canone

Il canone annuo determinato dal punteggio in fase di offerta è pari ad € 15.000,00 anno da corrispondere al Comune per la gestione del centro sportivo in due rate semestrali di pari importo con scadenze 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno di gestione.

Nel corso della durata della concessione sono previste eventuali riduzioni per contingenti restrizioni di utilizzo degli impianti legate alla pandemia in corso, lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, inagibilità o per altre motivazioni.

La percentuale di riduzione va calcolata sul valore del canone semestrale in vigore al momento in cui le diverse strutture dell'impianto sono indisponibili per i motivi sopra elencati e con le seguenti percentuali:

✓ 30% palestra

✓ 20% campo multidisciplinare tensostruttura

✓ 10% campo da calcetto/tennis esterno

✓ 80% in caso di chiusura totale degli impianti per lockdown o altro provvedimento deliberato dalle varie autorità competenti per cause di forza maggiore e non imputabili a negligenze e inottemperanze da parte del concessionario.

Il canone potrà essere oggetto di scomputo anche in relazione all'esecuzione delle opere di manutenzione individuate nell'Allegato A) del Bando indicate come



obbligatorie e quelle inserite nel progetto tecnico presentato in la fase di selezione pubblica e le opere di manutenzione straordinaria che - pur non essendo a da contratto a suo carico – il concessionario nel corso della durata della concessione decide di sostenere previo accordo con l'Amministrazione Comunale. Il valore effettivo di tutte le opere summenzionate sarà determinato ed autorizzato in sede di approvazione del progetto a seguito di verifica delle soluzioni tecniche proposte e di verifica della congruità dei costi stimati e poi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Una volta ultimati i lavori il canone sarà ridotto di 350,00 euro semestrali per ogni 10.000,00 euro spesi dal concessionario (al netto di contributi comunali/regionali/statali/europei ricevuti) che saranno scomputati dal canone dal semestre successivo alla chiusura lavori e presentazione della rendicontazione.

Qualora l'ammontare delle spese ammesse dovesse risultare superiore al valore complessivo del canone contrattuale offerto in sede di gara, la differenza non potrà assumere valore negativo.

Art. 8 - Obblighi a carico del concessionario

La concessione prevede l'esecuzione di quanto indicato nel presente contratto con le integrazioni contenute nell'offerta tecnica gestionale presentata in sede di gara ed in ogni caso,

dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- ✓ apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella loro complessità;
- ✓ conduzione, manutenzione ordinaria e mantenimento in piena efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, comprese quelle che si rendessero necessarie

a causa di mutate regolamentazioni o manchevolezze esistenti all'atto della consegna;

✓ in caso di deperimento degli arredi, di attrezzature sportive e altri beni in dotazione degli impianti, il concessionario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese;

✓ apportare alle strutture interventi migliorativi necessari ad una maggiore valorizzazione delle stesse;

✓ realizzare tutte le opere concorrenti al corretto mantenimento in efficienza del manto dei campi da gioco;

✓ pulizia degli impianti e di tutti i locali, spazi al coperto, allo scoperto comprese le pertinenze dati in gestione costituenti il centro sportivo;

✓ la voltura delle utenze acqua/luce/gas da effettuarsi immediatamente nei giorni successivi alla data di sottoscrizione della presente convenzione. In attesa di avvenuta volturazione, il pagamento delle spese relative alle utenze sopra indicate dovrà avvenire a titolo di rimborso a seguito di semplice richiesta da parte del Concedente, a titolo di rimborso;

✓ installazione e mantenimento in efficienza dei presidi antincendio e della cartellonistica di sicurezza;

✓ cura e manutenzione delle aree verdi e degli spazi aperti circostanti;

✓ sgombero e la rimozione della neve da tutti gli spazi e aree date in concessione;

✓ mettere a disposizione per la pratica di attività sportive a società e privati cittadini (con priorità a quelli aventi sede nel Comune di Bressana Bottarone) e consentire l'utilizzo dell'impianto all'intero associazionismo sportivo, sociale e culturale e altri scopi di interesse pubblico;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

✓ applicare agli utilizzatori le tariffe d'uso autonomamente determinate che

qualora dovessero essere aggiornate nel corso della convenzione vanno

tempestivamente comunicate al Comune, anche per darne pubblica evidenza;

✓ facilitare l'organizzazione di corsi nelle diverse discipline sportive e tornei vari;

✓ riservare l'utilizzo della palestra e degli spogliatoi (e se fossero richiesti anche

delle altre strutture) alle scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bressana

Bottarone negli orari compresi tra le 7.30 e le 14 da lunedì al sabato e ulteriori 6 ore

pomeridiane suddivise in due pomeriggi settimanali per tutta la durata dell'anno

scolastico.

✓ direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del centro;

✓ assistenza agli utenti;

✓ attività di segreteria con personale all'uopo destinato;

✓ eventuali attività aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica gestionale;

✓ realizzazione entro i primi 3 anni di durata della convenzione degli investimenti

dichiarati in sede di gara e previsti nel Progetto Tecnico presentato dal Soggetto

richiedente in fase di selezione pubblica. Al termine del primo triennio il

concessionario e l'Amministrazione Comunale faranno quindi il punto sullo stato dei

lavori effettuati considerando le eventuali modifiche al Progetto Tecnico del gestore

richieste in corsa dall'Amministrazione anche alla luce di eventuali possibili bandi di

finanziamenti pubblici e privati che potrebbero sopraggiungere. L'Amministrazione

Comunale avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto qualora attesti in sede

di verifica che il concessionario non ha realizzato nel triennio almeno l'**85%** degli

investimenti dichiarati in sede di gara e previsti nel progetto tecnico iniziale o quello

eventualmente modificato in corsa dall'Amministrazione anche alla luce di eventuali

possibili bandi di finanziamenti pubblici e privati sopraggiunti. Le opere realizzate

con bandi pubblici saranno comunque considerate realizzate ai fini del raggiungimento dell'85% degli investimenti da realizzare nei primi 3 anni.

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà alla concessionaria di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle ulteriori modifiche che nel corso della gestione degli impianti ritenesse utile a migliorare la struttura, la gestione delle attività o a ridurre il costo di esercizio.

Alla scadenza, la proprietà dei manufatti realizzati e relativi arredi inamovibili passerà all'Amministrazione Comunale senza che questa debba compenso alcuno a favore del Concessionario.

Art. 9 - Copertura Assicurativa

Il Concessionario è tenuto alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile di tipo "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto con un massimale unico per sinistro non inferiore a 2.500.000,00 euro senza limite per persone e cose, da trasmettere in copia alla Amministrazione Comunale prima dell'inizio della concessione.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso l'ufficio gestione impianti sportivi.

Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art. 10 - Spese di gestione

Le spese di gestione relative al consumo di energia elettrica, gas per riscaldamento e acqua, sono ripartite tra la concessionaria e il Comune, considerato l'utilizzo della



palestra da parte delle scuole. La concessionaria procederà al pagamento diretto di

tutte le suddette spese, con obbligo di rimborso da parte del Comune delle quote

relative così determinate:

✓ quota del 60% per le spese relative al gas per riscaldamento;

✓ quota del 40% per le spese relative al consumo di energia elettrica:

✓ quota del 20% per le spese relative al consumo di acqua;

E a carico della concessionaria la conduzione e manutenzione dell'impianto di addolcimento acqua.

Art. 11 - Manutenzione ordinaria

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di

manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il

buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature

esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in

ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale

funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione

degli stessi, ove necessario.

Art. 12 - Pulizie

Il gestore è tenuto alla pulizia giornaliera di tutti gli impianti ed aree verdi a mezzo di

idoneo personale, apparecchiature e disinfettanti.

Sono poste a carico del personale scolastico e/o dal Comune di Bressana Bottarone

la pulizia ed igienizzazione degli spazi utilizzati dalle scuole Primarie e Secondarie

di Primo Grado di Bressana Bottarone e quando richiesto dall'Amministrazione

Comunale per scopi di interesse pubblico come previsto dagli atti di gara. Le

istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nel medesimo stato in

cui le sono stati affidati. Il concessionario, durante le ore riservate alle attività delle

scuole, deve astenersi da qualsiasi intervento che possa interferire con il normale svolgimento delle attività.

Art. 13 - Tariffe

Le tariffe da applicarsi da parte del concessionario per la messa a disposizione delle strutture dovranno essere adeguatamente pubblicizzate all'ingresso della struttura e ogni aggiornamento va comunicato tempestivamente al Comune.

Il concessionario dovrà applicare una riduzione minima del 30% sulle tariffe di cui al paragrafo precedente alle Società/Associazioni con sede in Bressana Bottarone e del 20% alle Società/Associazioni con sede in altri Comuni.

Tutti gli introiti derivanti da tariffe, noleggi, pubblicità, corsi, servizi, proventi vari ed ingressi a manifestazioni organizzati dal concessionario competeranno in via esclusiva al concessionario stesso.

Il concedente si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione utile ai fini della conoscenza dell'introito complessivo di gestione degli impianti e dei servizi connessi relativo al periodo di gestione.

Art. 14 - Oneri a carico del Comune

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale unicamente i seguenti oneri:

- ✓ assicurazione contro incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà degli edifici e degli impianti;
- ✓ gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti per quanto previsto dalle leggi vigenti, fatti salvi gli obblighi previsti a carico del concessionario;
- ✓ la quota parte di spese di gestione relative al consumo di energia elettrica, gas per riscaldamento, acqua, fatti salvi gli obblighi a carico del concessionario.

Art. 15 - Responsabilità

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e



cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione delle strutture sportive dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il concessionario non è responsabile per danni a terzi, persone o cose, derivanti in qualsiasi modo dalle attività implicanti l'utilizzo degli impianti oggetto della presente convenzione, durante le giornate di utilizzo gratuito dell'impianto a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità oggettiva per quanto riguarda danni a persone o cose derivanti da cedimenti strutturali degli impianti non imputabili al concessionario.

Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il regolamento apposto in palestra.

Art. 16 - Pubblicità

È consentito al concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno o all'esterno del centro sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie, previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata del presente contratto e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata del presente contratto.

Art. 17 - Installazione distributori automatici

Al concessionario è riconosciuta la facoltà di installare, in luoghi preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.

Per l'installazione dei distributori automatici di alimenti e bevande, il concessionario deve chiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modifiche. Sono a carico del concessionario gli adeguamenti necessari ad ottenere le autorizzazioni necessarie.

L'espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.

Il concessionario può svolgere l'attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-contratto o cessione parziale del presente contratto.

In tal caso Il concessionario deve darne preventivo avviso all'Amministrazione Comunale per ottenerne il nulla-osta.

Art. 18 - Personale in servizio

Il concessionario si impegna, a garantire, permanentemente la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza di impianti e



A handwritten signature in black ink, likely belonging to an official of the Municipality of Bottarone.

A second handwritten signature in black ink, located below the first one.

attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate.

L'Amministrazione Comunale potrà chiedere e il concessionario si impegna ad attuare entro sette giorni dalla richiesta l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento della struttura sportiva ove, nonostante la diffida rivolta dall'Amministrazione Comunale al concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 19 - Gestione della sicurezza

Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 e s. m. e i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

a) nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;

b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

Art. 20 - Divieto di sub-concessione

È fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere in tutto o in parte il servizio assunto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di decadenza della concessione e refusione dei danni.

Art. 21 - Controlli dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il Comune provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico, alla vigilanza ed al controllo della gestione riservandosi la facoltà di accesso alle strutture.

Art. 22 - Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il presente contratto, il concessionario oltre l'obbligo di ovviare nel termine di 10 giorni all'infrazione contrattuale, sarà passibile di una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo; tale sanzione sarà applicata dal Responsabile di Servizio competente.

Ove il concessionario non provveda, l'Amministrazione Comunale procederà mediante intervento (diretto o a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare il concessionario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione ; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a



consegnare all'Amministrazione Comunale, nel suddetto termine, il titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto contrattuale s'intenderà ipso iure risolto.

L'Applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione del presente contratto il verificarsi di uno dei seguenti casi:

✓ sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;

✓ utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;

✓ mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;

✓ nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi previsti al punto 8 del presente atto;

✓ mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;

✓ cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;

✓ gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;

✓ mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie;

✓ per gravi motivi di igiene e sanità pubblica;

✓ qualora le 2 parti (Comune e concessionario) concordino per qualsiasi motivo

lo scioglimento della Convenzione anticipata.

La revoca del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L: 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 24 - Recesso

L'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, con preavviso non minore di mesi sei, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di mesi sei mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 25 SPESE CONVENZIONE.

Le spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altra inerente e conseguente sono a carico della Concessionaria nelle misure previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PER IL COMUNE: Geom. Luigi Bonfedeo

IL CONCESSIONARIO: Sig.ra Pasotti Cinzia

